



Città di Saluzzo

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE
DI AREE COMUNALI
DESTINATE ALL'INSTALLAZIONE
DI SPETTACOLI VIAGGIANTI
E CIRCHI EQUESTRI**

Il presente regolamento è stato:

- **approvato** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29.6.2006;
- **modificato** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 22.12.2009;
- **modificato** con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 30.07.2014;
- **modificato** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29.11.2023.

TITOLO I

Art. 1 - Generalità e ambito di applicazione.

Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 9 della L. 18 marzo 1968 n. 337 e ss.mm.ii., disciplina le modalità di concessione delle aree comunali destinate all'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante, dei parchi divertimento, dei circhi equestri nonché l'impianto di padiglioni dolciari, gastronomici e similari, quando il loro esercizio avvenga nel medesimo sito e per le medesime circostanze in cui avviene quello delle attrazioni dello spettacolo viaggiante. Qualora l'installazione di cui trattasi avvenga su aree private non recintate o comunque aperte al pubblico, deve intendersi assoggettata alle norme di cui al presente Regolamento.

Art. 2 – Definizioni.

È considerato spettacolo viaggiante quel tipo di attività costituita da trattenimenti ed attrazioni allestite per mezzo di attrezzature mobili, poste in luoghi aperti od al chiuso, oppure i parchi divertimento permanenti le cui attrazioni sono fissate stabilmente al suolo.

Non sono considerati spettacolo viaggiante gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento.

Può essere autorizzata la costituzione di parchi o la concessione di singole attrazioni su terreni e in strutture private a condizione che gli stessi non siano direttamente concorrenziali con quelle preesistenti su area pubblica, nel qual caso questi ultimi godranno di diritto di precedenza rispetto ai primi.

Art. 3 - Classificazione delle attrazioni.

Le attrazioni di spettacolo viaggiante, classificate secondo l'elenco ufficiale del Turismo e dello Spettacolo ai sensi dell'art. 4 L. 337/68, approvato con Decreti Interministeriali del 23.04.1969, 22.07.1981, 10.01.1985, 01.06.1989 e ss.mm.ii, ai fini del presente regolamento sono accorpate tenendo conto delle analogie delle stesse e suddivise secondo la classificazione di seguito riportata:

Categorie	Piccole, medie e grandi attrazioni, come da suddivisione dell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 L.337/68
Settori	Suddivisioni interne delle varie categorie (tiri, rotonde, medie adulti, medie bambini)
Raggruppamenti	Suddivisioni interne ai vari settori in base ai tipi di attrazione come da elenco ministeriale di cui all'art. 4 L. 337/68

Le attrazioni considerate "piccole" dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo, ma funzionanti in maniera autonoma, senza bisogno della presenza del titolare e/o di personale addetto e che non abbiano ingombro superiore a mq. 1,5 (pugnometri, oroscopi, calciometri ecc...), ai fini del presente regolamento sono considerate attrazioni "minori" esclusivamente qualora non rientrino in concorrenza con attrazioni già presenti nell'organico del parco.

Dette attrazioni vanno posizionate secondo le indicazioni fornite dagli uffici competenti e danno luogo unicamente al diritto di frequenza, ma non ad eventuali cambi di attrazione, se non all'interno dello stesso raggruppamento.

Esse verranno concesse in numero di uno per ogni titolare, al di fuori dei casi plurimi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 4 - Elenco manifestazioni istituite e relative aree.

I Luna Park istituiti sono i seguenti:

- Carnevale;
- San Chiaffredo;
- Natale.

Nel centro abitato di Saluzzo sono riservate, alle attività di cui all'articolo precedente, le seguenti aree:

- Piazza XX Settembre da destinarsi all'allestimento del parco di Carnevale;
- Piazza XX Settembre, Piazza Cavour e Piazza Garibaldi per metà, lato Via Martiri della Liberazione da destinarsi all'allestimento del parco di San Chiaffredo;
- Piazza Cavour porzione non adibita a parcheggio per l'allestimento delle giostrine di Natale.

In assenza di provvedimenti di modifica entro il 31 dicembre, le zone di cui sopra sono da intendersi confermate tacitamente per l'anno successivo, salvo casi di urgenza e di particolare rilevanza su richiesta delle OO.SS.; nel qual caso, le modifiche verranno deliberate di volta in volta.

Art. 5 - Organico

L'organico ottimale, inteso come la composizione quantitativa e qualitativa ottimale delle attrazioni ammesse alle manifestazioni ricorrenti, è il risultato della valutazione dei seguenti elementi:

1. determinazione dell'organico numerico e tipologico ritenuto idoneo in relazione alle dimensioni delle aree a disposizione, alle attese dell'utenza ed agli interessi economici degli esercenti degli spettacoli viaggianti, nei limiti e nel rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia;
2. rilevazione dell'organico numerico e tipologico esistente in base alle concessioni rilasciate per le manifestazioni ricorrenti nell'edizione antecedente alla data di approvazione del presente regolamento;
3. verifica per comparazione dei due elenchi con indicazione delle entità tipologiche e numeriche eventualmente risultanti vacanti e/o in soprannumero.

Per la suddivisione delle attrazioni si fa riferimento al precedente art. 3.

L'eliminazione delle sole attrazioni degli abituali frequentatori e risultanti in soprannumero rispetto agli organici ottimali, è ottenuta, fatte salve esigenze di disponibilità di superficie, sicurezza, forza maggiore o pubblica utilità, attraverso il loro naturale esaurimento.

A tal fine, le concessioni non verranno più rilasciate ad altri richiedenti in caso di esclusione, rinuncia, assenza o cessazione del titolare.

Le concessioni relative ad attrazioni risultanti tipologicamente o numericamente vacanti negli organici ottimali, sono subordinate all'accertamento della disponibilità dell'area a tal fine necessaria ed avverranno secondo i principi di cui al successivo art. 11.

Alla luce dei principi di cui ai commi precedenti, per ognuno dei parchi di cui al precedente art. 4 è previsto uno specifico organico qualitativo e quantitativo, quale risulta dagli allegati "A", "B" e "C", che costituiscono parte integrante e costitutiva del presente regolamento.

L'organico di ogni parco ha validità triennale; nel caso in cui non debbano essere adottate modificazioni con deliberazione di Giunta, previa richiesta delle OO.SS., detta validità si intende automaticamente prorogata.

Art. 6 - Parchi non programmabili

Rientra nella facoltà dell'Amministrazione, concedere il suolo pubblico, anche in aree diverse di quelle di cui all'art. 4, ad installazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante, in misura non superiore a due, all'interno di spazi che ospitano manifestazioni di vario genere quali: festivals, feste rionali e simili anche se organizzate, patrocinate o finanziate dal Comune di Saluzzo, in collaborazione con Enti vari, oppure in occasione delle festività natalizie.

Dette installazioni dovranno essere autorizzate dall'Ufficio competente previa richiesta da far pervenire almeno 30 giorni prima dell'inizio delle stesse.

L'Ufficio provvederà alle assegnazioni secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 7 - Clausola di salvaguardia

Non saranno concesse autorizzazioni di cui sopra qualora, nel raggio di 1 km., sia in corso di svolgimento un luna park o ne sia prevista l'apertura entro i successivi 30 giorni.

Art. 8 - Domanda e documentazione per la partecipazione

Ai fini dell'assegnazione di cui al precedente articolo, ogni Esercente interessato all'installazione di attrazioni di Spettacolo Viaggiante o di padiglioni dolciari e similari sul territorio comunale inoltra allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) istanza in formato digitale, in regola con l'imposta di bollo, indirizzata al Sindaco, che deve pervenire entro il termine perentorio del 60° (sessantesimo) giorno antecedente a quello dell'inizio dell'attività.

Nella domanda devono essere sempre specificati:

1. generalità del titolare dell'attrazione o dell'attività (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, e-mail ed e-mail PEC, nonché recapito e numero telefonico presso cui inviare eventuali comunicazioni, qualora lo stesso sia diverso dalla residenza);
2. Numero di Partita Iva dell'Azienda e/o Codice Fiscale;
3. Precisa denominazione, come da elenco ministeriale, delle attrazioni che si intendono installare, nonché, per le piccole attrazioni, l'esatta tipologia di gioco e di premio offerto in caso di vincita;
4. Precise misure dell'ingombro delle attrazioni che si intendono installare, comprese le specifiche dell'ingombro "a riposo" ed "in movimento", nonché le misure di ogni altro ingombro relativo alle stesse (pedane, casse, tettoie, ecc.);
Dovrà inoltre essere indicata la posizione esatta della cassa rispetto all'attrazione;
N.B.: In caso di assegnazione del posteggio le misure indicate ed inserite in planimetria non potranno più essere cambiate.
Eventuali variazioni in eccesso non ne con sentiranno il piazzamento.
5. Indicazione di eventuale necessità di variazione della metratura della variazione e/o dell'ingombro delle pedane (in aumento o in diminuzione) rispetto agli anni precedenti, al fine di essere opportunamente vagliate dall'Ufficio preposto;
6. Eventuale richiesta di cambio di attrazione, con l'indicazione di quanto previsto nei punti 4) e 5);
7. La proprietà dell'attrazione che si intende installare;
8. Periodo e luogo per il quale viene presentata la richiesta;
9. Dimensioni e numero di targa di eventuali carovane-abitazione per cui si chiede l'Autorizzazione alla sosta.

Le domande sprovviste della documentazione di cui ai punti precedenti, non saranno ritenute valide e conseguentemente non saranno prese in considerazione.

Ogni Esercente può richiedere l'autorizzazione ad installare più attrazioni con la stessa domanda, purché riferite alla stessa manifestazione. Le richieste sono esaminate in base ai requisiti previsti dal presente Regolamento.

Alla domanda, devono essere allegati:

Spettacoli viaggianti

1. Copia del collaudo annuale delle attrazioni che si intendono installare e copia della licenza di esercizio in cui sono indicate le attrazioni per cui è presentata la domanda valida per l'anno a cui è riferita la domanda stessa;
2. Copia del certificato annuale di idoneità della struttura e dell'impiantistica di collaudo dell'attrezzatura;
3. Numero 2 fotografie frontali a colori dell'attrazione in posizione di esercizio, (di cui una sarà restituita, vidimata dall'Ufficio competente, al titolare che dovrà trattenerla all'interno dell'attrazione e l'altra archiviata agli atti dell'Ufficio competente). (Qualora le fotografie fossero già in possesso dell'ufficio competente, dovrà essere espressamente dichiarata in domanda l'assenza di modificazioni di qualsivoglia tipo rispetto alle fotografie

- già assunte agli atti; in caso di modificazioni, dovrà invece essere depositata nuova documentazione fotografica, unitamente alla descrizione delle modificazioni intervenute);
4. Elenco e numero dei giochi presenti nell'attrazione di cui si richiede l'autorizzazione all'installazione (solo nel caso di attrazioni con più giochi presenti, quali sale giochi, tiri vari, giochi al gettone, ruspe, pugnometri ecc...);
 5. Elenco (nome e cognome) delle persone autorizzate dal titolare, sotto la propria responsabilità, alla conduzione dell'attrazione in caso di sua assenza.

Padiglioni dolciari

1. Copia dell'autorizzazione commerciale;
2. Certificato di iscrizione al R.E.C. se previsto dalla legislazione.

In caso di somministrazione di alimenti e bevande, al provvedimento di concessione dovrà seguire rilascio di licenza temporanea di somministrazione da richiedersi all'ufficio commercio.

La documentazione di cui al precedente punto può anche essere consegnata direttamente agli uffici prima del sopralluogo della commissione di vigilanza.

La mancata consegna o presentazione della documentazione di cui sopra comporta l'esclusione, non si provvederà al rilascio della concessione e comporterà esclusione dalla frequenza del parco.

Le domande incomplete, non integrate nei modi e tempi stabiliti oppure pervenute fuori termine, non saranno accolte e non daranno diritto alla frequenza del luna park in formazione, senza peraltro la perdita dei diritti acquisiti.

Esse potranno essere prese in considerazione per gli spazi rimasti liberi anche per rinuncia di un titolare fermo restando il parere favorevole della Commissione per lo spettacolo viaggiante.

Art. 9 - Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande inerenti al settore dello spettacolo viaggiante e dei circhi è affidata all'ufficio Comando del settore Polizia Locale.

Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni è subordinato all'acquisizione del parere consultivo della Commissione per lo spettacolo Viaggiante.

Art. 10 - Commissione per lo Spettacolo Viaggiante

La Commissione per lo spettacolo viaggiante è composta da:

- Comandante del Corpo di Polizia Locale – Presidente;
- Membri designati di volta in volta per iscritto dalle associazioni sindacali di categoria, per un massimo di due per associazione, di cui uno solo avente diritto al voto;
- un addetto all'Ufficio Polizia Amministrativa con funzioni di segretario.

La Commissione ha i seguenti compiti:

- esprimere un parere consultivo in merito al regolamento comunale per lo spettacolo viaggiante ed alle sue eventuali variazioni;
- esprimere un parere consultivo sull'assegnazione dei posteggi;
- vigilare sulle operazioni di redazione ed aggiornamento delle graduatorie di assegnazione effettuate secondo i criteri previsti dal presente Regolamento.

Le riunioni della Commissione sono disposte previa convocazione di componenti mediante comunicazione scritta.

A seguito di tale comunicazione, ogni associazione designerà due rappresentanti, delegati con atto scritto a presenziare alla riunione, dei quali uno solo abilitato al voto.

Le riunioni sono valide con la presenza di metà più uno dei presenti, escluso il segretario, e le decisioni sono assunte con voto palese.

In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

I componenti della commissione devono assentarsi dalla riunione qualora la Commissione stessa sia chiamata a discutere la posizione dei medesimi.

Art. 11 - Assegnazione delle aree - criteri

L'assegnazione delle aree ai titolari delle varie attrazioni deve tener conto, in ordine di importanza, dei seguenti criteri:

1. Anzianità di frequenza alla manifestazione interessata, riferita all'attrazione che si intende impiantare;
2. Anzianità di mestiere, valutata in base ad opportuna documentazione da produrre dall'esercente;
3. Eventuale residenza nel Comune.

Art. 12 - Avvio di procedimento

Esperita l'istruttoria, dell'esito ne verrà data comunicazione ai richiedenti, con atto che costituisce altresì comunicazione di avvio del procedimento.

Art. 13 Autorizzazioni all'esercizio

Spettacoli viaggianti

Verrà rilasciata, a firma del Responsabile del Corpo di Polizia Locale, la Concessione di suolo pubblico.

Per quanto riguarda la novità, la concessione sarà rilasciata "una tantum" e non costituirà titolo di anzianità di frequenza, né sarà consentito ripetere l'installazione l'anno successivo.

Si richiamano inoltre i principi di cui all'art. 18.

L'elenco dei concessionari viene elaborato ed aggiornato annualmente in riferimento ad ogni singolo parco, con provvedimento a firma del Responsabile del Servizio.

Padiglioni gastronomici e dolciari

Se trattasi di mera attività di vendita, verrà rilasciata, a firma del Responsabile del Corpo di Polizia Locale, la concessione di suolo pubblico e contestuale autorizzazione ai sensi della L. 114/1998;

Se trattasi di attività di somministrazione, verrà rilasciato il provvedimento finale di concessione, ai sensi del D.P.R. 447/1998, solo a seguito di emissione di licenza temporanea di somministrazione, ai sensi della L. 287/1991, da parte del responsabile Ufficio Commercio.

Art. 14 - Obbligo di frequenza e sospensive

La frequenza ai parchi è obbligatoria per tutte le ditte assegnatarie.

Può essere concesso, dietro specifica richiesta scritta da far pervenire almeno 15 giorni prima della data di apertura del parco, un anno di sospensiva per cause di forza maggiore quali motivi di salute del titolare, per gravi motivi di famiglia del titolare, dei parenti di primo grado o del convivente more uxorio oppure per improvvisi e gravi guasti all'attrazione o al mezzo di trasporto della stessa.

Tali motivazioni devono essere debitamente e tempestivamente documentate (non oltre il primo giorno di apertura del parco).

In particolare, per quanto attiene agli eventuali guasti all'attrazione, il richiedente deve presentare opportuna certificazione rilasciata da un professionista abilitato attestante l'effettiva natura ed entità del danno nonché l'impossibilità di funzionamento dell'attrazione.

Può essere inoltre concesso un anno di sospensiva, senza perdita dei punteggi maturati, su richiesta dell'Esercente che intenda non partecipare per motivi diversi da quelli di forza maggiore, ad un parco di cui sia già frequentatore abituale. La richiesta, che deve pervenire almeno 60 giorni prima della data di apertura del parco, non è più ripetibile per i cinque anni successivi.

In entrambi i casi, dopo due anni di sospensiva, si decade dal titolo di frequenza e l'attrazione verrà sostituita.

Art. - 15 Successione

Tutti i requisiti di cui sopra sono strettamente personali e, come tali, non cedibili o trasferibili ad

altra persona sotto qualsivoglia forma.

In caso di completa cessazione dell'attività di spettacolo viaggiante del dante causa (per decesso, invalidità o altro motivo), i diritti acquisiti dallo stesso vengono trasferiti integralmente al familiare o affine fino al terzo grado o al convivente more uxorio, che ne facciano regolare richiesta e che documentino il diritto acquisito (dichiarazione di successione, atto di donazione ecc...).

Art. 16 - Cessione dell'attività

La cessione dell'azienda o di un singolo ramo d'azienda da parte del titolare è valida se redatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall'art. 2556 del Codice Civile.

Il subentrante, al momento della presentazione della domanda di cui all'art. 8 del presente regolamento deve, a pena di irricevibilità della stessa:

1. Produrre copia dell'atto;
2. Allegare dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal precedente titolare attestante la cessazione dell'attività o della singola attrazione.

Al subentrante sono riconosciuti integralmente i diritti acquisiti dal precedente titolare.

Art. 17 - Cambio di attrazione

Fermo restando il disposto dell'art. 3 del presente regolamento, il cambio di attrazione può essere chiesto solamente dalla ditta che abbia frequentato il parco preso in esame a pieno titolo, con la stessa attrazione consecutivamente per almeno i due anni precedenti a quello cui si riferisce la richiesta di cambio.

La concessione di cambio di attrazione può avvenire purché la nuova attrazione non impedisca o non intralci il posizionamento delle altre già presenti nel parco.

Qualora nel parco di cui trattasi siano già presenti attrazioni uguali (a prescindere dal tipo di scenografia), ma l'organico consenta il cambio richiesto, la stessa ditta sarà collocata secondo le seguenti evenienze:

1. La ditta che chiede il cambio di attrazione uscendo dalla categoria di appartenenza per inserirsi in un'altra, va in coda alle attrazioni del settore in cui si presenta;
2. La ditta che chiede il cambio all'interno della stessa categoria, ma varia il settore di appartenenza, va in coda alle attrazioni del settore;
3. La ditta che chiede il cambio all'interno della stessa categoria e dello stesso settore, con un'attrazione completamente diversa (non solo scenograficamente) e quindi non presente nello stesso settore, mantiene la stessa anzianità;

Qualora, durante la formazione di un singolo parco, si verifichi la contemporaneità di cambio di mestiere e di un nuovo inserimento teso alla copertura dell'organico, verrà data la precedenza al primo.

Qualora si verifichi la contemporaneità di cambio di mestiere da parte di due esercenti per una stessa attrazione, sarà data precedenza all'esercente che vanta un maggior numero di anni di frequenza ininterrotta sul parco in questione.

Art. 18 - Attrazioni costituenti novità

Al fine di consentire un aumento di interesse nei luna park cittadini, può essere consentita, anche in deroga alle previsioni dell'organico funzionale, l'installazione di un'attrazione consistente in novità assoluta per la Città.

Costituisce novità quell'attrazione che appaia, incontestabilmente, come sostanziale innovazione rispetto ad attrazioni normalmente frequentanti la manifestazione e che abbia caratteristiche tali da risultare altamente spettacolare: le semplici varianti apportate ad attrazioni già presenti non costituiscono novità.

L'inserimento di attrazioni costituenti novità potrà essere consentito quando la concessione non comporti l'esclusione, per insufficienza di spazio, di concessionari aventi diritto.

Sono privilegiate, nell'ordine: grandi attrazioni, medie attrazioni, piccole attrazioni.

Il richiedente deve allegare alla domanda di cui all'art. 8 del presente regolamento, idonea documentazione fotografica e tecnica, a dimostrazione dell'effettivo carattere di novità dell'attrazione e indicare specificatamente la data dell'ultima frequenza al parco. La mancanza di tali dettagli costituirà esclusione della domanda stessa.

Art. 19 - Ripescaggio

Nel caso in cui manchi l'attrazione novità, verrà ripescato il tipo di attrazione che manca da più anni nel parco, le cui dimensioni risultino congrue allo spazio da assegnare e che abbia fatto regolare domanda.

Nel caso in cui vi siano più richieste per analoga attrazione, verrà ripescata quella il cui titolare dimostri maggior anzianità di mestiere.

A tal fine il richiedente dovrà attestare, in sede di riunione della Commissione o nei giorni immediatamente successivi, a pena di falso, mediante autocertificazione, di non aver mai partecipato al parco oppure, nel caso in cui abbia già ottenuto la concessione, l'anno dell'ultima frequenza al parco oppure ancora l'anzianità di mestiere.

Sulla base di tali domande e di tali documenti, verrà effettuata una graduatoria e si deciderà l'assegnazione.

Detta graduatoria avrà efficacia solo per la manifestazione e per l'anno a cui si riferisce.

Art. 20 - Durata dei parchi

La durata ed il giorno di apertura di ogni singolo parco, vincolante per tutti i partecipanti, è la seguente:

- Parco di Carnevale: 15 giorni, da mercoledì a mercoledì, individuando quale termine ultimo il mercoledì delle Ceneri;
- Parco di San Chiaffredo: 1 settimana, dal mercoledì antecedente la fiera a quello successivo;
- Parco di Natale: in base agli eventi organizzati per le festività natalizie nel periodo indicativo che va dal 01/12 all'Epifania o comunque alla domenica successiva.

Le date specifiche di ogni parco per ogni anno verranno comunicate agli interessati all'atto dell'avvio del procedimento.

Non verranno concesse proroghe, né generali, né particolari, fatto salvo quanto disposto dall'art. 29.

Non è consentito lo smontaggio anticipato delle attrazioni, ad eccezione del caso di impossibilità tecnica di funzionamento dell'attrazione non riparabile in loco.

In tal caso, il richiedente dovrà presentare certificazione rilasciata da un professionista abilitato attestante l'effettiva natura ed entità del danno nonché l'impossibilità di riparazione in loco e dovrà presentare, entro trenta giorni, opportuna dichiarazione della ditta scelta per la riparazione con specificazione del danno riparato.

Art. 21 - Prescrizioni per l'esercizio

Ciascun titolare è tenuto ad operare direttamente o tramite un addetto o un rappresentante oppure, in caso di breve assenza temporanea od imprevista e ferme restando le proprie responsabilità penali, civili ed amministrative, per mezzo delle seguenti categorie di collaboratori, a condizione che almeno uno presente nell'esercizio sia maggiorenne:

- Parenti od affini fino al terzo grado o convivente more uxorio;
- Terze persone purchè conviventi con il titolare dell'attrazione ed inserite nello stesso stato di famiglia;
- Dipendenti.

I concessionari devono provvedere, durante tutto il periodo di attività, alla pulizia della zona perimetralmente all'area occupata per almeno 5 metri, rimuovendo i rifiuti e collocandoli negli appositi contenitori.

L'uso di apparecchiature foniche e da imbonimento (salvo casi di assoluto divieto per particolari esigenze ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione Comunale) è autorizzato secondo i limiti imposti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, dal Regolamento di Polizia Urbana e da ordinanze successive.

Vengono comunque sempre autorizzati annunci microfonicici di servizio, moderatamente amplificati, tesi a garantire l'incolumità del pubblico.

Non si possono utilizzare strumenti sonori dopo le ore 23.

Art. 22 - Obblighi dell'esercente durante l'orario di apertura

Durante l'orario di apertura dell'attrazione al pubblico è fatto obbligo all'Esercente di tenere a disposizione per i controlli degli Organi competenti, la seguente documentazione:

- Licenza di pubblica sicurezza ed occupazione di suolo pubblico;
- Atto di Concessione per l'occupazione del suolo pubblico e licenza commerciale se trattasi di padiglioni dolciari o simili;
- Atto di Concessione per l'occupazione del suolo pubblico, licenza commerciale e licenza di somministrazione se trattasi di padiglioni di somministrazione;
- documento di riconoscimento dell'Esercente o del suo sostituto presente nell'esercizio.

Art. 23 - Oneri

La concessione di suolo pubblico è onerosa.

A tal fine il competente ufficio provvederà, a mezzo incaricato, all'introito della relativa tassa COSAP e TARSU, secondo le tariffe previste dai relativi regolamenti.

Sono inoltre a carico del concessionario tutte le spese di allacciamento e consumo di acqua ed energia elettrica.

Art. 24 - Carovane e carriaggi

Per quanto concerne i carriaggi e le carovane, l'area adibita alla loro sosta, è individuata come segue:

- Luna Park di Carnevale e Natale: area del Foro Boario;
- Luna Park di San Chiaffredo: area del cimitero.

È consentita l'accessibilità alle aree suddette solo in occasione dell'allestimento dei Luna Park, con facoltà degli esercenti di installarsi anche 15 giorni prima dell'occupazione concessa e di rimanervi al massimo 15 giorni dal termine della stessa, a condizione che l'area non sia necessaria per manifestazioni ed altri scopi di pubblico interesse.

È indispensabile che ogni Esercente indichi chiaramente, sulla richiesta, il tipo, il numero di targa e le misure del mezzo per il quale chiede l'autorizzazione alla sosta.

Non saranno comunque rilasciate autorizzazioni ad Esercenti non in regola con la licenza annuale d'esercizio e che non svolgano la loro attività nel Luna Park.

Non saranno consentite soste agli Esercenti che risultano svolgere altrove la propria attività, anche se residenti in Saluzzo.

Ogni Esercente deve garantire la massima pulizia e decoro nella zona adibita a sosta e porre in essere tutte le misure necessarie per salvaguardare la propria ed altrui sicurezza ed igiene.

Sarà revocata l'autorizzazione in caso di inosservanza delle disposizioni.

Saranno immediatamente allontanati, tramite sgombero coatto, tutti i mezzi in sosta sul territorio cittadino sprovvisti di autorizzazione e, in caso di recidiva, verrà preclusa l'eventuale partecipazione ai parchi cittadini per un periodo minimo di un anno.

Richieste particolari verranno di volta in volta esaminate a giudizio esclusivo dell'Amministrazione Comunale.

Art. 25 - Sanzioni

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni penali vigenti in caso di reato e delle disposizioni di

pubblica sicurezza e fatta salva l'applicazione di disposizioni speciali di legge e di regolamento, le violazioni a quanto contenuto nel presente regolamento comportano l'applicazione di una sanzione da € 25,00 ad € 500,00.

A fronte di particolari violazioni verranno altresì applicate le sottoelencate sanzioni accessorie:

1. Costituisce **esclusione immediata**, che comporta l'immediata chiusura dell'attrazione, seguita, se del caso, dallo sgombero coatto entro le 24 ore successive alla conte stazione, e **perdita di priorità di frequenza** la seguente fattispecie:
 - Installazione ed esercizio di un'attrazione in assenza di autorizzazione.
2. Costituisce **perdita di priorità** di frequenza nel Luna Park il verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 - Assenza consecutiva dal Luna Park per due edizioni secondo i principi dell'art. 13;
 - Mancata presentazione di documentazione attestante le motivazioni della sospensiva.
3. Costituisce **esclusione immediata** dal parco, che comporta immediata chiusura dell'attrazione, seguita, se del caso, dallo sgombero coatto entro le 24 ore successive alla contestazione:
 - Installazione ed esercizio di un'attrazione in luogo o in posizione diversa da quella assegnata;
 - Installazione ed esercizio di un'attrazione diversa da quella autorizzata;
 - La cessata attività e/o lo smontaggio anticipato dell'attrazione senza autorizzazione;
 - Mancata corresponsione delle tasse dovute;
 - Mancata corresponsione del compenso per la Commissione di Vigilanza; mancata produzione della documentazione a corredo della domanda.
4. Costituisce **esclusione** dal medesimo parco dell'anno successivo il verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 - Il ritardato inizio di attività o il suo protrarsi oltre il periodo consentito;
 - L'installazione e l'esercizio di un'attrazione con metratura diversa da quella autorizzata;
 - L'inosservanza dell'orario d'esercizio e dei limiti delle emissioni sonore;
 - La mancanza di ordine e decoro dell'attrazione e del suolo circostante.
5. Comporta **esclusione** dalla frequenza dei parchi cittadini per tre anni, il verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 - La sosta dei mezzi abitativi e/o carriaggi in assenza di permessi o con permessi scaduti da oltre 15 giorni;
 - La mancata occupazione dell'area assegnata;
 - La mancata stipula del contratto di fornitura elettrica e di fornitura di acqua a seguito dell'installazione delle carovane;
 - La fornitura di energia elettrica a terzi;
 - La gestione dell'attrazione in violazione del disposto di cui all'art. 20.

TITOLO II

Art. 26 - Complessi circensi e simili

Per complessi circensi e simili, ai fini del presente Regolamento, si intendono le attività spettacolari ed i trattenimenti compresi nelle sezioni da II a V dell'elenco ministeriale di cui alla L. 337/68 approvato con D.M. del 23 aprile 1969 e ss.mm.ii..

Art. 27 - Aree e periodi di svolgimento

L'area comunale destinata a circhi, mostre faunistiche e gli altri spettacoli similari, che esulano da quelle dei Luna Park, è quella ubicata presso il Foro Boario.

Tale area non sarà concessa né in concomitanza né nei trenta giorni antecedenti lo svolgimento dei tradizionali Luna Park di Carnevale e San Chiaffredo.

È previsto un intervallo di tempo pari a due mesi tra un'occupazione e l'altra da parte di uno spettacolo circense appartenente alla medesima categoria.

Analogo criterio verrà adottato per quanto riguarda il periodo di franchigia che dovrà essere osservato per l'installazione di due spettacoli appartenenti alla categoria degli altri spettacoli (spettacoli ed arene acrobatiche, safari, ecc.).

In caso di più richiedenti per dette concessioni che ricadrebbero in uno dei periodi franchigia di cui ai precedenti commi, l'assegnazione sarà accordata al richiedente che avrà presentato per primo la relativa domanda.

Inoltre l'area non sarà concessa nel periodo di svolgimento, sullo stesso suolo, di fiere regolarmente istituite e di manifestazioni a caratteri ripetitivo.

Non può essere rilasciata allo stesso complesso circense o spettacolo similare, più di un'autorizzazione all'utilizzo dell'area destinata nel corso del medesimo anno solare.

Art. 28 - Classificazione complessi circensi

I complessi Circensi si intendono classificati analogamente alla suddivisione adottata dall'ex Ministero del Turismo e dello Spettacolo per il rilascio di autorizzazione all'esercizio e per l'accesso ai contributi finanziari, di cui alla Circolare del Ministero del Turismo e dello Spettacolo nr. 4804 del 27 settembre 1989 e suddivisi nelle seguenti categorie:

1° categoria: tendone con asse maggiore superiore a 44 metri, n. posti a sedere superiore a 2000, n. addetti non inferiore ad 80;

2° categoria: tendone con asse maggiore compreso tra 40 e 44 metri, n. posti a sedere compreso tra 1000 e 2000, n. addetti compreso tra 30 e 60;

3° categoria: tendone con asse maggiore compreso tra 35 e 38 metri, n. posti a sedere compreso tra 600 e 900 n. addetti compreso tra 15 e 24;

4° categoria: tendone con asse maggiore compreso tra 31 e 34 metri, n. posti a sedere compreso tra 350 e 500, n. addetti compreso tra 7 e 12;

5° categoria: tendone con asse maggiore compreso tra 20 e 28 metri, n. posti a sedere compreso tra 100 e 300, n. addetti compreso tra 5 e 6 (se presenti animali non domestici almeno 8).

Per il riconoscimento dell'appartenenza ad una delle categorie di cui sopra, i complessi circensi dovranno soddisfare tutti e tre i requisiti previsti per ognuna.

Art. 29 - Presentazione delle domande

Le domande, redatte su carta legale, devono pervenire almeno 30 giorni prima del periodo richiesto.

Nelle domande dovranno essere specificati:

- Il cognome e nome del richiedente, titolare della licenza d'esercizio;
- La precisa denominazione del complesso che si intende impiantare;
- La residenza o sede legale, il numero di codice fiscale o partita IVA del titolare della Licenza;

- Le dimensioni del tendone, degli ingressi coperti, della biglietteria, delle gabbie, delle scuderie ed ogni altro ingombro;
- Il numero e le targhe delle carovane abitazione e dei cariaggi che dovranno essere autorizzati alla sosta;
- Il periodo richiesto per lo svolgimento dell'attività, con inizio esatto dalla data di inizio e fine delle rappresentazioni.

Alle domande dovranno sempre essere allegate:

- Fotocopia autenticata della licenza d'esercizio;
- Fotocopia autenticata dell'idoneità alla detenzione di animali ed elenco degli animali autorizzati, integrato da autocertificazione in caso di variazione rispetto all'autorizzazione;
- Fotocopia a colori del circo che si intende installare;
- Autodichiarazione attestante il diametro del circo, il n. di posti a sedere ed il numero di addetti per i quali sono stati versati i contributi.

All'autenticazione potrà provvedere direttamente il personale della Polizia Locale addetto alla Polizia Amministrativa.

Qualora l'istanza non venga presentata personalmente dal titolare della licenza, alla stessa dovrà essere allegata anche fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario.

Le domande prive della suesposta documentazione, incomplete dei dati richiesti, inviate e/o integrate dopo i termini previsti, non saranno tenute valide e verranno respinte.

Art. 30 Assegnazione delle aree

Nelle aree e nei periodi previsti dal presente regolamento saranno autorizzati a svolgere la loro attività, di norma per quattro settimane i Circhi di prima e seconda categoria che ne facciano regolare richiesta.

A parità di categoria, avrà precedenza il complesso che non si è mai esibito in Città e, in subordine, quello che da più anni manca sul territorio cittadino.

In ambedue i casi, condizione indispensabile per il riconoscimento della precedenza è di aver effettuato gli spettacoli con la stessa denominazione (insegna, pubblicità) negli ultimi tre anni, sia in Italia che all'estero.

Nel caso in cui non vi siano assegnazioni a circhi di prima e seconda categoria, potranno essere autorizzati complessi di categoria inferiore, con gli stessi criteri di precedenza suesposti.

Art. 31 - Prescrizioni cui è subordinata la concessione

L'autorizzazione all'installazione del complesso circense è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni, che dovranno essere soddisfatte almeno 20 giorni prima dell'effettiva occupazione:

- Aver versato la cauzione o stipulato fidejussione bancaria o assicurativa di € 6.000,00 per i Circhi di prima e seconda categoria e per le esibizioni auto moto acrobatiche, di € 3.000,00 i Circhi di terza e quarta categoria e di € 1.500,00 per i Circhi di categoria inferiore quale rimborso spese per danni o tasse dovute alla Civica Amministrazione;
- Aver effettuato il pagamento del canone di occupazione suolo pubblico (COSAP) e della raccolta rifiuti (TARSU);
- Aver stipulato apposito contratto con un'impresa di pulizia pubblica o privata per la pulizia finale dell'area nonché apposito contratto per l'allontanamento giornaliero dei rifiuti speciali (liquami e stallaggio), garantendo altresì l'osservanza degli obblighi in materia di rifiuti solidi urbani;
- Aver presentato istanza di visita tecnica della Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli per il relativo sopralluogo ed il conseguente rilascio di nulla osta di agibilità o, nei casi di cui al comma 2 dell'art. 4 D.P.R 311/2001, la prevista relazione tecnica;
- Aver presentato, per inoltrare alla competente ASL, l'elenco degli animali ed ogni altra dichiarazione richiesta al momento dell'assegnazione relativa alla salute ed al benessere

- degli animali;
- Aver rispettato le disposizioni impartite dal competente Ufficio Comunale in merito alla collocazione degli impianti, delle strutture e dei mezzi abitativi sull'area in concessione.

Art. 32 - Sanzioni

Il complesso di prima e seconda categoria che non occuperà l'area concessa nel periodo richiesto ed assegnatogli non potrà ottenere concessioni, né licenze di esercizio sul territorio cittadino per i successivi cinque anni, fatti salvi imprevisti e gravi motivi, non imputabili alla volontà del richiedente, che dovranno essere debitamente e tempestivamente documentati.

In caso di danni provocati all'area o altri beni comunali o di abusi, ovvero situazioni di morosità, verrà incamerata la cauzione versata o la fidejussione, fino al raggiungimento della somma dovuta.

Sarà invece totalmente incamerata qualora il complesso non occupi l'area assegnata e non presenti adeguata documentazione a giustificazione di un grave impedimento dovuto a cause di forza maggiore.

Art. 33 - Norma transitoria

Sono fatti salvi i diritti di frequenza, anche temporali, già acquisiti dagli abituali frequentatori dei parchi, che andranno ad una naturale eliminazione al momento della cessazione dell'attività da parte del titolare.

Detto diritto non è trasmissibile.

Art. 34 - Abrogazioni

Il presente regolamento abroga integralmente il precedente regolamento in materia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 15 marzo 1969.

ALLEGATO A

Organico Parco San Chiaffredo

Attuale	Ottimale
GRANDI N. 7	GRANDI N. 7 Le attrazioni dovranno essere consentite in numero massimo di una unità per tipo
MEDIE PER ADULTI N. 4	MEDIE PER ADULTI N. 4 Le attrazioni dovranno essere consentite in numero massimo di una unità per tipo
MEDIE BIMBI N. 10	MEDIE BIMBI N. 7 Le attrazioni dovranno essere consentite in numero massimo di una unità per tipo
TIRI N. 10	TIRI N. 10 Le attrazioni dovranno essere consentite in numero massimo di due unità per tipo, tenendo conto dell'effettivo gioco inserito
ROTONDE N. 3	ROTONDE N. 3 Le attrazioni dovranno essere consentite in numero massimo di due unità per tipo, tenendo conto dell'effettivo gioco inserito
BANCO GASTRONOMICO N. 1	BANCO GASTRONOMICO N. 1
BANCHI DOLCIUMI N. 4	BANCHI DOLCIUMI N. 2
NOVITÀ	NOVITÀ
Totale 40	Totale 35

ALLEGATO B
Organico Parco Carnevale

Attuale	Ottimale
GRANDI N. 4	GRANDI N. 4 Le attrazioni dovranno essere consentite in numero massimo di una unità per tipo
MEDIE PER ADULTI N. 3	MEDIE PER ADULTI N. 3 Le attrazioni dovranno essere consentite in numero massimo di una unità per tipo
MEDIE BIMBI N. 7	MEDIE BIMBI N. 5 Le attrazioni dovranno essere consentite in numero massimo di una unità per tipo
TIRI N. 7	TIRI N. 6 Le attrazioni dovranno essere consentite in numero massimo di due unità per tipo, tenendo conto dell'effettivo gioco inserito
ROTONDE N. 3	ROTONDE N. 3 Le attrazioni dovranno essere consentite in numero massimo di due unità per tipo, tenendo conto dell'effettivo gioco inserito
BANCO GASTRONOMICO N. 1	BANCO GASTRONOMICO N. 1
BANCHI DOLCIUMI N. 3	BANCHI DOLCIUMI N. 2
NOVITÀ	NOVITÀ
Totale 29	Totale 25

ALLEGATO C
Organico di Natale

MEDIE BIMBI N. 1	MEDIE BIMBI N. 1
BANCHI DOLCIUMI N. 1	BANCHI DOLCIUMI N. 1
Totale 2	Totale 2

INDICE

TITOLO I

- Art. 1 Generalità e ambito di applicazione
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Classificazione delle attrazioni
- Art. 4 Elenco manifestazioni istituite e relative aree
- Art. 5 Organico
- Art. 6 Parchi non programmabili
- Art. 7 Clausola di salvaguardia
- Art. 8 Domanda e documentazione per la partecipazione
- Art. 9 Istruttoria delle domande
- Art. 10 Commissione per lo spettacolo viaggiante
- Art. 11 Assegnazione delle aree-criteri
- Art. 12 Concessione di suolo pubblico
- Art. 13 Autorizzazioni all'esercizio
- Art. 14 Obbligo di frequenza e sospensive
- Art. 15 Successione
- Art. 16 Cessione dell'attività
- Art. 17 Cambio di attrazione
- Art. 18 Attrazioni costituenti novità
- Art. 19 Ripescaggio
- Art. 20 Durata dei parchi
- Art. 21 Prescrizioni per l'esercizio
- Art. 22 Obblighi dell'esercente durante l'orario di apertura
- Art. 23 Oneri
- Art. 24 Carovane e carriaggi
- Art. 25 Sanzioni

TITOLO II

- Art. 26 Complessi circensi e simili
- Art. 27 Aree e periodi di svolgimento
- Art. 28 Classificazione complessi circensi
- Art. 29 Presentazione delle domande
- Art. 30 Assegnazione delle aree
- Art. 31 Prescrizioni cui è subordinata la concessione
- Art. 32 Sanzioni
- Art. 33 Norma transitoria
- Art. 34 Abrogazioni

ALLEGATI

- All. A Organico parco San Chiaffredo
- All. B Organico parco Carnevale
- All. C Organico di Natale